



## COMUNE DI GROTTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

**Ordinanza n. 39 del 25/07/2020**

**OGGETTO: Istituzione dell'isola pedonale in corso Garibaldi e via Francesco Crispi.**

### IL SINDACO

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTA** la L.R. 17 del 01 agosto 1990;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 giugno 2020 recante "*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*";

**VISTE** le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

**Vista** l'Ordinanza contingibile e urgente n.27 del 14/07/2020 del Presidente della Regione Siciliana;

**RICHIAMATO** il vigente regolamento di Polizia Municipale, il quale definisce le attribuzioni del Sindaco in ordine al Corpo di Polizia Locale;

**VISTA** la richiesta (Prot. n. 7540 del 13 luglio 2020) avanzata da una rappresentanza degli esercenti commerciali, le cui attività insistono nell'ambito delle vie interessate dall'istituenda isola pedonale (segnatamente: "Central Bar", "Caffè Marconi", "Bar Diana", "Bonsignore Caffè" e "Mulino Ristomuseo");

**VISTO** l'art. 181 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio);

**VISTI** gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e del relativo regolamento di attuazione (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

**VISTA** la delibera di Giunta Comunale n. 67 del 24 luglio 2020 con la quale è stata istituita dal 25 luglio al 23 agosto 2020 la seguente isola pedonale:

- Corso Garibaldi – nel tratto compreso tra il civico 157 e il civico 111, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato e dalle ore 18.00 alle ore 24.00 nelle giornate di domenica;
- Corso Garibaldi/Via Francesco Crispi, tratto compreso tra l'intersezione di Via Confine e Via Machiavelli, dalle ore 21.00 alle ore 24.00 nella giornata di venerdì, sabato e domenica;

**RITENUTO** che la attuale contingenza socio-economica che il Comune di Grotte si sta trovando a fronteggiare, a seguito dell'emergenza sanitaria da CoVid-19, impone l'adozione di misure straordinarie finalizzate, precipuamente, al sostegno degli esercizi commerciali, i quali costituiscono il fondamentale tessuto economico dell'intera comunità;

**CONSIDERATO** il pieno svolgimento della stagione estiva che, per suo statuto ontologico, richiama maggiori forme di aggregazione, da svolgersi sulla scorta delle Linee-Guida di cui al D.P.C.M. del 14 luglio 2020;

**CONSIDERATA**, altresì, l'esigenza di dover inibire al transito veicolare - ai fini di una più ordinata e razionale viabilità - la zona di corso Garibaldi e di via Francesco Crispi, come specificato in parte dispositiva;

**VISTA** la nota prot. 32613 del 18/06/2020 della Questura di Agrigento “*Ripresa attività relativa agli spettacoli pubblici, trattenimenti danzanti, cinema e teatri a seguito dell'emergenza Covid. Linee guida Provincia di Agrigento*”;

**VISTO** il d.lgs. 267/2000 e, in particolare, gli articoli 50, 107 e 109;

**RITENUTO**, per quanto, fin qui, specificato di dover provvedere.

### **ORDINA**

1. L'istituzione di una prima isola pedonale - nel periodo ricompreso tra il 25 luglio 2020 ed il 23 agosto 2020 - in corso Garibaldi (tra il civico 117 ed il civico 157).
2. La suddetta inibizione al transito veicolare avrà vigenza - nell'ambito del periodo specificato - dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (dal giovedì al sabato) e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (nella giornata di domenica).
3. L'istituzione di una seconda isola pedonale - sempre nel periodo di cui al punto 1 - in corso Garibaldi/via Francesco Crispi (intersezione tra via Confine e via Machiavelli), dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (dal venerdì al sabato).
4. La suddetta inibizione al transito veicolare avrà vigenza - nell'ambito del periodo specificato - dalle ore 21:00 alle ore 24:00 (dal venerdì al sabato).
5. Le manifestazioni e gli eventi eventualmente organizzati dagli esercenti commerciali e, in generale, da ogni soggetto pubblico e privato dovranno essere svolte nel rispetto della nota prot. 32613 del 18/06/2020 della Questura di Agrigento “*Ripresa attività relativa agli spettacoli pubblici, trattenimenti danzanti, cinema e teatri a seguito dell'emergenza Covid. Linee guida Provincia di Agrigento*”.
6. È vietata ogni forma di assembramento di persone.
7. L'osservanza delle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
8. L'osservanza delle seguenti misure igieniche sanitarie:
  - lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
  - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - evitare abbracci e strette di mano;
  - mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
  - praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
  - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
  - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
  - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
  - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
  - è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

### **MANDA**

ai soggetti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), per l'osservanza della presente Ordinanza, facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

## **AVVERTE**

- che la presente Ordinanza è pubblicata, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Grotte;
- che, nei confronti di eventuali trasgressori, si procederà secondo le vigenti disposizioni in materia;
- che - ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71 con la L. 1034/71 e con le LL.RR. 10/91 e 7/19 - chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, può proporre, avverso il presente provvedimento, ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, o, in alternativa, ricorso al T.A.R. Sicilia-Palermo, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

Dalla Residenza Municipale, 25 luglio 2020.

Il Responsabile di P.O.  
f.to Arch. Pietro Cali

IL SINDACO  
F.TO DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA